



## Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 251-2022 - Seduta N° 3727 - del 01/04/2022 - Numero d'Ordine 20

Prot/2022/259106

Oggetto Programma di sviluppo rurale: apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto sulle misure 10.1 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e 11 "Agricoltura biologica" per l'anno 2022."

Struttura Proponente Settore servizi alle imprese agricole e florovivaismo

Tipo Atto Deliberazione

---

### Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore		X
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		7	1

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

**La Giunta Regionale**

All'unanimità ha approvato il provvedimento

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub I

**Elementi di corredo all'Atto:**

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

## LA GIUNTA REGIONALE

- Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;
- Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022;
- Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2021) 7589 del 19/10/2021 con la quale è approvata la modifica del PSR che estende al 2021 e 2022 l'originario periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi del citato reg. (UE) n. 2020/2220, e che pianifica l'impiego delle relative risorse pubbliche aggiuntive per il biennio;
- Atteso che l'articolo 13, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 809/2014, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2021/540, prevede che gli Stati membri fissino il termine ultimo entro il quale le domande di aiuto o le domande di pagamento sono presentate;
- Ritenuto di fissare tale termine ultimo al 16 maggio 2022 (essendo il 15 maggio 2022 una domenica), come stabiliva il citato regolamento UE n. 809/2014 prima della modifica introdotta dal citato reg. 2021/540, tenuto conto del termine entro cui effettuare i

pagamenti, fissato dai regolamenti europei al 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione delle domande;

Visto il DM n. 2588 del 10/03/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e ss.mm. ii.;

Vista la DGR n. 862 del 20/9/2016 in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari;

Richiamate le deliberazioni di giunta regionale:

- nn. 313/2017 e 810/2018 con le quali sono state individuate, per la misura 11 "Agricoltura Biologica" del PSR, le fattispecie di violazioni di impegni, dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
- n. 811/2018 con la quale sono state individuate, per la misura 10.1 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del PSR, le fattispecie di violazioni di impegni, dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
- n. 298/2020 con la quale sono state integrate le suddette DGR nn. 810 e 811/2018 in merito alle fattispecie di violazioni di impegni, livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure 10.1 "Pagamenti agro-climatico-ambientali e 11 "Agricoltura biologica";

Considerato che:

- la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
- è obbligatorio, per la compilazione delle domande, l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), seguendo le procedure fornite da AGEA;
- è obbligatoria la presentazione informatica delle domande firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
- non è più necessario l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
- limitatamente alla misura 11.2 l'impegno relativo alla domanda è riferito all'anno di presentazione e non richiede la compilazione di una domanda di conferma;

Considerato che è necessario:

- utilizzare e tenere aggiornato il Registro di campagna approvato con decreto del Direttore n. 1778 del 13/04/2017;
- sottostare agli obblighi previsti per il 2022 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale approvati con decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020 e ss. mm. ii;

- per i soli beneficiari che aderiscono alla misura 10.1.A, sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari di Produzione Integrata anno 2022 approvati con decreto del Dirigente n. 1329/2022;
- per i soli beneficiari della misura 11: sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa sull'agricoltura biologica;

Considerato che secondo quanto indicato all'art. 8.1 del PSR Liguria al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" punto 9 non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro per le misure in cui i pagamenti sono proporzionali alla superficie o al numero di UBA;

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di inizio nuovi impegni triennali sulla misura 10.1, annuali sulla misura 11.2 e quinquennali sulla misura 11.1 con la seguente dotazione finanziaria per l'annualità 2022:

- pari a euro 1.500.000,00 per la misura 10.1;
- pari a 500.000,00 per la misura 11;

Ritenuto necessario disporre che per i successivi anni d'impegno si provvederà con Decreto del dirigente all'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma annuale degli impegni assunti, all'indicazione della dotazione finanziaria disponibile per l'anno nonché ad eventuali proroghe dei termini di presentazione delle domande a seguito di aggiornamenti della normativa europea;

Ritenuto inoltre necessario incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, con proprio provvedimento e in qualità di Autorità di Gestione del PSR, di modificare le date indicate in premessa, per eventuali motivate esigenze, connesse alla funzionalità del SIAN o a eventuali modifiche del quadro giuridico e amministrativo di riferimento;

Ritenuto altresì di fornire, in allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria, le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione delle misure 10.1 e 11 per l'anno 2022;

Preso Atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR è demandata, in termini di competenza e di cassa, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell'Agenzia In Liguria (APTL), Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza

## **D E L I B E R A**

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per impegni di durata triennale sulle seguenti misure del PSR 2014/2022:
  - 10.1.A "Adesione ai principi dell'agricoltura integrata";
  - 10.1.B "Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli";
  - 10.1.C "Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione".

2. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento per impegni di durata quinquennale sulla misura 11.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" del PSR 2014/2022;
3. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento per impegni di durata annuale sulla misura 11.2 "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica" del PSR 2014/2022;
4. di definire che le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2022 sono pari a euro 1.500.000,00 per la misura 10.1 e 500.000,00 per la misura 11 per il finanziamento delle domande presentate il primo anno d'impegno;
5. di disporre che per i successivi anni d'impegno si provvederà con Decreto del dirigente all'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma annuale degli impegni assunti, all'indicazione della dotazione finanziaria disponibile per l'anno nonché ad eventuali proroghe dei termini di presentazione delle domande a seguito di aggiornamenti della normativa europea;
6. di approvare le "Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di impegno sulle misure 10.1.A, 10.1.B, 10.1.C, 11.1 e 11.2 del PSR 2014/2022", allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria (allegato A);
7. di stabilire, per quanto riguarda la presentazione delle domande, quanto segue:
  - per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) seguendo le procedure rese disponibili da AGEA;
  - è obbligatoria la presentazione informatica delle domande rilasciate e firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
  - non è consentito l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
  - le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre **il termine del 16 maggio 2022**, essendo il 15 maggio 2022 una domenica;
  - ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, la presentazione oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
  - in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
8. di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono sottostare agli obblighi previsti per il 2022 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale approvati con Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020 e ss. mm. ii;
9. di stabilire che, secondo quanto indicato all'art. 8.1 del PSR al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure", punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro per le domande presentate sulle misure 10.1 e 11;

10. di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, con proprio provvedimento e in qualità di Autorità di Gestione del PSR, di modificare le date di cui al punto 7, per eventuali motivate esigenze, connesse alla funzionalità del SIAN o a eventuali modifiche del quadro giuridico e amministrativo di riferimento;
11. di stabilire che gli agricoltori che aderiscono:
- alla misura 10.1 devono utilizzare e tenere aggiornato il Registro di campagna approvato con decreto del Direttore n. 1778 del 13/04/2017;
  - alla misura 10.1.A devono sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari di Produzione Integrata anno 2022 approvati con decreto del Dirigente n. 1329 del 03/03/2022;
  - alla misura 11 sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa sull'agricoltura biologica;
12. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
13. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014-2022 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it) e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
15. di stabilire che in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari, si applicano le disposizioni contenute nella DGR n. 862 del 20/09/2016 ed eventuali ss.mm.ii.

*Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.*

## **Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di impegno sulle misure 10.1.A, 10.1.B, 10.1.C, 11.1 e 11.2 del PSR 2014/2022”**

### **1. Disposizioni comuni alle misure 10.1 e 11**

L'azienda deve:

- avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato su SIAN;
- se biologica, assicurarsi della congruità della notifica aziendale presentata a sistema informatico biologico (SIB) con la reale situazione aziendale registrata sul fascicolo;
- se zootecniche, assicurarsi della congruità della consistenza zootecnica aziendale con quanto registrato su BDN e su fascicolo;
- compilare la domanda tramite il software reso disponibile su SIAN;
- una volta compilata, la domanda deve essere rilasciata e firmata digitalmente dal beneficiario tramite il sistema “One time password” (OTP) o altro sistema reso disponibile dal SIAN, in questo modo la domanda verrà presa in carico dal sistema con un codice a barre, una data e un numero di protocollo AGEA che farà fede per la verifica della consegna **entro il termine del 16 maggio 2022 (essendo il 15 maggio 2022 domenica)** e per il calcolo delle sanzioni da applicarsi in caso di presentazione in ritardo, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

**Si ricorda che:**

- **l'impegno di misura decorre dal 15 maggio 2022;**
- ai sensi del art. 8.1 del PSR, **non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 euro per le misure a superficie e/o UBA.**
- **i beneficiari della misura 10 sono tenuti a presentare la documentazione integrativa obbligatoria entro il 30/09/2022.**
- **la misura 10.1 ha durata triennale, la misura 11.1 quinquennale e la misura 11.2 annuale.**

Si rende noto che la Regione Liguria, ai sensi della attuale normativa nazionale, è obbligata ad utilizzare il sistema di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni ufficiali con l'azienda e che per tale fine verrà utilizzato l'indirizzo PEC indicato dal beneficiario nella domanda o nel proprio fascicolo aziendale.

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale, “www.agriligurianet.it”. Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2014-2020 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. La Regione si riserva, con apposito provvedimento o circolare, di emanare eventuali specificazioni applicative di dettaglio.

## 2. Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”

**Durata impegno 3 anni.**

### 10.1.A Adesione ai principi dell'agricoltura integrata

L'operazione ha come obiettivo il sostegno all'adozione di tecniche di produzione integrata che riducano l'impiego di inputs agricoli al fine di conservare la fertilità dei suoli e tutelare la qualità delle acque tramite la riduzione dei quantitativi di fertilizzanti utilizzati e di prodotti fitosanitari a maggior tossicità. Gli aiuti sono concessi alle aziende che adottano un modello di coltivazione ecocompatibile secondo le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata (di seguito DPI) che sono approvati ufficialmente con Decreto del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo e pubblicati sul sito [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it).

### Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di “baseline” che comprendo le norme di **condizionalità**, i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un'attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Rispetto delle norme relative alle tecniche agronomiche, di difesa fitosanitaria e di controllo degli infestanti elencate nei DPI Regionali.

E' obbligatoria l'esecuzione **dell'analisi del terreno, secondo quanto previsto nel DPI**, e la **tenuta del registro** delle operazioni colturali e di magazzino (comprensivo di schede di registrazione dei trattamenti, delle operazioni colturali e di magazzino) approvato con Decreto del Direttore n. 1778/2017. In alternativa all'uso del registro cartaceo è possibile utilizzare il software “Registro delle operazioni colturali e di magazzino” reso disponibile gratuitamente dalla Regione Liguria le cui modalità di compilazione sono dettagliate sul sito [“www.agriligurianet.it”](http://www.agriligurianet.it) nella sezione relativa alla misura 10 del PSR.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi i 3 anni di impegno è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

E' consentito un ampliamento annuale massimo del 15% della superficie iniziale soggetta ad impegno, **non sono consentiti ampliamenti superiori a tale percentuale in quanto non è consentita la sostituzione dell'impegno corrente con un nuovo impegno.**

### Importi dei premi annui

- 750 euro/ha floricole;
- 500 euro/ha vite e fruttiferi;
- 300 euro/ha ortive e olivo;

- 150 euro/ha seminativi e foraggere in rotazione (sono esclusi i prati naturali e i prati-pascoli)

### **M10.01.B - Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli**

Le superfici che possono accedere al premio sono: prato stabile (superficie foraggera destinata ad essere sfalciata e affienata (o insilata) una o più volte nell'anno), prato-pascolo (superficie foraggera definita come sopra, ma dopo il primo taglio il ricaccio dell'erba viene pascolato) e pascolo (superficie foraggera che non viene utilizzata tramite il taglio, ma con il pascolamento di animali che sono liberi di accedere a tutta la superficie).

### **Obblighi**

Rispetto delle norme e degli obblighi di “baseline” che comprendo le norme di **condizionalità**, i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un'attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Per i **prati stabili** l'agricoltore:

- deve utilizzare esclusivamente fertilizzanti organici, quali ad es. letame, e non di sintesi chimica, né correttivi, come ordinariamente possono essere usati;
- deve rispettare il divieto dell'uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari che ordinariamente si utilizzano;
- rispetto all'ordinarietà, che prevede un solo sfalcio all'anno da effettuarsi nel periodo che l'agricoltore ritiene più opportuno, deve effettuare due sfalci nell'arco dell'anno di cui il primo obbligatoriamente entro il mese di giugno;
- rispetto all'ordinarietà deve eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e non deve eliminare gli elementi arborei-arbustivi (alberi da frutto, filari, arbusti) degli appezzamenti soggetti ad impegno, qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti;
- deve controllare le specie invasive colonizzanti erbaceo arboreo arbustive.

Per i **prati pascoli e pascoli** l'agricoltore:

- deve utilizzare esclusivamente come fertilizzante organico letame e non utilizzare fertilizzanti di sintesi chimica, né correttivi come ordinariamente possono essere usati;
- deve rispettare il divieto dell'uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari che ordinariamente si possono usare;
- deve eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e non deve eliminare gli elementi arborei-arbustivi (alberi da frutto, filari, arbusti) degli appezzamenti soggetti ad impegno, qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti;
- per i prati-pascoli deve effettuare uno sfalcio annuale entro il mese di giugno e successivamente utilizzare i ricacci tramite pascolamento degli animali secondo un

piano di pascolamento aziendale redatto da un tecnico da tenersi in azienda a disposizione dei controlli;

- per i pascoli deve predisporre un **piano di pascolamento aziendale** redatto da un tecnico e da tenersi in azienda a disposizione dei controlli, che consenta l'utilizzazione più favorevole del cotico erboso rispetto all'ordinaria conduzione del pascolo, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, spostando la mandria fra superfici a diversa altitudine, o alla stessa altitudine sulla stessa superficie suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione del cotico erboso. Nel caso in cui il carico zootecnico risulti sottodimensionato rispetto alla superficie pascoliva a disposizione, l'agricoltore deve assicurare la turnazione della mandria, prevedendo annualmente di distribuirla su quota parte della superficie disponibile, al fine di garantire l'appetibilità anche riguardo alle specie erbacee meno gradite suscettibili di svilupparsi come infestanti;
- per i pascoli deve gestire la turnazione del bestiame conformemente alle indicazioni del piano di pascolamento aziendale redatto da un tecnico e tenuto in azienda a disposizione dei controlli.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi i 3 anni di impegno è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

#### **Il sostegno può essere concesso per una superficie minima di 1000 mq.**

Per le superfici a pascolo e prato-pascolo il rapporto UBA/ha deve essere di almeno 0,5 (valore che deve essere rispettato al momento del rilascio della domanda e durante il periodo d'impegno).

E' consentito un ampliamento annuale massimo del 15% della superficie iniziale soggetta ad impegno, **non sono consentiti ampliamenti superiori a tale percentuale in quanto non è consentita la sostituzione dell'impegno corrente con un nuovo impegno.**

#### **Importi dei premi annui**

- 180 euro/ha prato e prato-pascolo;
- 150 euro/ha pascolo.

### **M10.01.C - Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione**

#### **Obblighi**

Rispetto delle norme e degli obblighi di **condizionalità**.

Il beneficiario deve impegnarsi ad allevare i capi delle seguenti razze in via di estinzione:

- Bovini di razza Cabannina e Ottonese Varzese
- Equini di razza Bardigiana
- Asino dell'Amiata
- Ovini di razza Brigasca
- Pecora delle Langhe

Gli animali per i quali viene richiesto il premio devono essere iscritti al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza. Il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante l'iscrizione dei capi richiesti a premio nei relativi Libri genealogici e a mantenere per tutta la durata dell'impegno (3 anni) il numero di unità di bestiame adulto (di seguito UBA), indicate nella domanda di adesione all'operazione con facoltà di aumentarne il numero, ma non di diminuirlo eccetto che per cause di forza maggiore.

E' consentito un ampliamento annuale massimo del 15% del numero di UBA iniziali soggette ad impegno, **non sono consentiti ampliamenti superiori a tale percentuale in quanto non è consentita la sostituzione dell'impegno corrente con un nuovo impegno.**

### **Importi dei premi annui**

- bovini razza Cabannina 300 euro/UBA;
- bovini razza Ottonese Varzese 300 euro/UBA;
- equini razza Bardigiana 300 euro/UBA;
- asino Amiata 200 euro/UBA;
- ovini razza Brigasca 200 euro/UBA;
- pecora delle Langhe 200 euro/UBA.

**I beneficiari possono essere anche altri gestori del territorio, a condizione che abbiano una superficie agricola adibita a pascolo o prato pascolo e che rispettino il rapporto UBA/ha previsto dalla normativa vigente.** In questo caso è necessario che nel fascicolo aziendale vengano inseriti le superfici adibite a pascolo o prato pascolo.

**Per i soli beneficiari della sottomisura 10.1.C che non hanno P.IVA, oppure hanno P.IVA NON AGRICOLA (codice ATECO diverso da 01), gli aiuti sono concessi nei limiti del regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.**

## **3. Misura 11 "Agricoltura biologica"**

### **11.1.A Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica**

#### **Durata impegno 5 anni.**

Il sostegno viene concesso agli agricoltori (o associazioni di agricoltori) che adottano per la prima volta i metodi di produzione biologica sulla intera SAU aziendale con la possibile eccezione di corpi aziendali separati ove per corpo aziendale separato si intende quella parte di superficie aziendale separata da elementi fisici extra aziendali (es. strade comunali, linee ferroviarie, fiumi e torrenti). Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura può essere concesso alle sole superfici interessate dalle operazioni di conversione alle tecniche e ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. L'appartenenza al sistema biologico è condizione di ammissibilità, ossia i beneficiari devono essere operatori biologici come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007 iscritti al Sistema Informativo Biologico nazionale (di seguito SIB) o almeno aver presentato notifica di inizio attività, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e ss.mm.ii. da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Gli operatori devono essere sottoposti a certificazione da uno degli organismi di controllo autorizzati all'attività di controllo dell'agricoltura biologica.

L'adesione alla sottomisura 11.01.A può essere richiesta una sola volta, ha durata di 5 anni, terminati i quali l'agricoltore può aderire ad un nuovo impegno sull'operazione 11.02.A "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica".

### **Obblighi**

Rispetto delle norme e degli obblighi di "baseline" che comprendo le norme di **condizionalità**, i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un'attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Rispetto delle norme relative ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. Per le aziende zootecniche è possibile la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico purché si tratti di animali di specie diverse e alle condizioni di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008. Per i pascoli è necessario che l'azienda attui il piano di pascolamento aziendale redatto dal tecnico, che viene tenuto in azienda a disposizione per i controlli.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi i 5 anni di impegno è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

### **Importi dei premi annui**

- 1000 euro/ha floricole;
- 850 euro/ha vite e fruttiferi;
- 710 euro/ha olivo;
- 600 euro/ha ortive;
- 390 euro/ha seminativi e foraggere (sono esclusi prati naturali e prati-pascoli);
- 250 euro/ha prati stabili.

### **Per le aziende zootecniche biologiche e/o miste:**

- 375 euro/ha prati;
- 375 euro/ha prati-pascoli;
- 375 euro/ha seminativi e foraggere;
- 290 euro/ha pascoli turnati

Per le associazioni di agricoltori è previsto un premio maggiorato del 10% rispetto a quello per singolo agricoltore. Per le associazioni è necessario creare il fascicolo aziendale dell'associazione compilandone la parte anagrafica indicando i CUA dei soci. Le domande sulla misura 11 verranno presentate dai singoli soci ciascuno per i terreni di loro appartenenza.

## **Clausola di revisione**

Gli impegni quinquennali della sottomisura 11.1.A, se avviati nel 2022, oltrepassano in parte la data ultima per l'ammissibilità delle spese del periodo di programmazione 2014-2022 (31/12/2025).

I pagamenti da effettuare dopo il 31/12/2025 saranno pertanto possibili se tali spese saranno ammissibili anche nel periodo di programmazione 2023/2027.

È inoltre possibile che i regolamenti relativi alla transizione - dal periodo di programmazione attuale a quello futuro - stabiliscano che le spese relative agli aiuti concessi nel periodo di programmazione 2014-2022 potranno essere liquidate con le risorse del periodo 2023-2027 a condizione che i relativi impegni, criteri e obblighi siano adeguati agli impegni, criteri e obblighi stabiliti per i corrispondenti interventi finanziati dalla programmazione 2023/2027.

Quindi, per quanto riguarda le domande che risulteranno ammesse all'aiuto a seguito del presente bando, sottomisura 11.1.A, i pagamenti che oltrepassano la data del 31/12/2025 potranno essere effettuati a condizione che la regolamentazione europea e la programmazione nazionale lo consentano, fermo restando che l'impegno quinquennale assunto dal beneficiario in attuazione del presente bando deve comunque essere portato a termine.

Inoltre, con la sottoscrizione della domanda presentata in attuazione del presente bando, il beneficiario assume consapevolmente il vincolo, se così sarà imposto dalla regolamentazione europea e dalla programmazione nazionale relativa al periodo 2023-2027, di adeguare gli impegni, criteri e obblighi assunti in attuazione del presente bando agli eventuali nuovi impegni, criteri e obblighi previsti dal corrispondente intervento attuato nell'ambito della programmazione 2023-2027, pena il mancato pagamento delle annualità residue. In caso di mancato adeguamento, resta comunque fermo che l'impegno quinquennale assunto dal beneficiario in attuazione del presente bando deve essere portato a termine.

## **11.2.A Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica**

### **Durata impegno 1 anno**

Il sostegno viene concesso agli agricoltori (o associazioni di agricoltori) che hanno già adottato i metodi di produzione biologica secondo la vigente normativa sulla intera SAU aziendale con la possibile eccezione di corpi aziendali separati ove per corpo aziendale separato si intende quella parte di superficie aziendale separata da elementi fisici extra aziendali (es. strade comunali, linee ferroviarie, fiumi e torrenti). Pertanto i beneficiari devono essere operatori biologici come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007, iscritti al SIB e che hanno già concluso il periodo di conversione ai metodi dell'agricoltura biologica.

### **Obblighi**

Rispetto delle norme e degli obblighi di "baseline" che comprendo le norme di **condizionalità**, i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che

consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un'attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Rispetto delle norme relative ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. Per le aziende zootecniche è possibile la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico purché si tratti di animali di specie diverse e alle condizioni di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008. Per i pascoli è necessario che l'azienda attui il piano di pascolamento aziendale redatto dal tecnico, che viene tenuto in azienda a disposizione per i controlli.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio.

### **Importi dei premi annui**

- 900 euro/ha floricole;
- 800 euro/ha vite e fruttiferi;
- 680 euro/ha olivo;
- 550 euro/ha ortive;
- 330 euro/ha seminativi e foraggere (sono esclusi prati naturali e prati-pascoli);
- 220 euro/ha prati stabili.

### **Per le aziende zootecniche biologiche e/o miste:**

- 350 euro/ha prati;
- 350 euro/ha prati-pascoli;
- 350 euro/ha seminativi e foraggere;
- 250 euro/ha pascoli turnati

Per le associazioni di agricoltori è previsto un premio maggiorato del 10% rispetto a quello per singolo agricoltore. Per le associazioni è necessario creare il fascicolo aziendale dell'associazione compilandone la parte anagrafica indicando i CUAA dei soci. Le domande sulla misura 11 verranno presentate dai singoli soci ciascuno per i terreni di loro appartenenza.

## **Informativa relativa al trattamento dei dati personali**

---

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

### **Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati**

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti: [rpd@regione.liguria.it](mailto:rpd@regione.liguria.it); [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it); tel: 010.54851.

### **Informazioni sul trattamento:**

#### **1. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in attuazione al PSR 2014/22 della Regione Liguria e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel PSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

#### **2. Dati personali**

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

#### **3. Dati personali relativi a condanne penali e reati**

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato. In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

#### **4. Natura del trattamento**

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

#### **5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati**

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

#### **6. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati**

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: [infoutenza@agea.gov.it](mailto:infoutenza@agea.gov.it), Pec: protocollo@pec.agea.gov.it, quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: [info@liguriadigitale.it](mailto:info@liguriadigitale.it); [postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it](mailto:postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it), quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax: 010.5704235, Mail: [segreteria@liguriaricerche.it](mailto:segreteria@liguriaricerche.it), Pec: [liguriaricerche@pec.it](mailto:liguriaricerche@pec.it), quale incaricato dell'assistenza tecnica al PSR;
- Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità

di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

## **7. Trasferimento dei dati all'estero**

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

## **Diritti degli interessati**

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l'interessato:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento,
- categorie di dati personali trattati,
- destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato;
- l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
- revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

[rpd@regione.liguria.it](mailto:rpd@regione.liguria.it); [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it).

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.